



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

OGGETTO: Iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di imprese non più operative ai sensi art. 2 c. 1 lett. d) D.P.R. n. 247/2004: avvio procedimento.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

- Richiamati:
 - l'art. 2188 c.c. "Registro delle imprese" e seguenti;
 - la Legge n. 580/1993, in particolare l'art. 8 "Registro Imprese" ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581/1995;
 - il D.P.R. n. 247//2004 "Regolamento di semplificazione del procedimento di cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese";
 - la Circolare ministeriale n. 3585/C del 14/06/2005;
 - l'art 40 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" del DL 76/2020 conv. L. n. 120/2020;
 - la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - la determina del Conservatore prot. n. 56532 del 30/06/2021
- VERIFICATO che, tramite informazioni pervenute dai Comuni o dalla Guardia di Finanza, per le posizioni di cui all'elenco allegato è stata accertata la perdita del titolo abilitativo all'esercizio dell'unica attività dichiarata;
- Visto il D.P.R. n. 247/2004 che all'art. 2 c. 1 lett. d) prevede l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio per le imprese individuali per le quali sia accertato la *"perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata"*;
- Visto il comma 2 del medesimo articolo che prevede la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio mediante invio di raccomandata sia alla sede iscritta nel registro imprese sia alla residenza anagrafica dell'imprenditore e affissione all'albo camerale, con adozione degli atti conclusivi del procedimento decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'ultima delle raccomandate ovvero 45 giorni dall'affissione all'Albo in caso di irreperibilità senza che sia stato fornito alcun riscontro;
- ACCERTATO che le imprese TOZZI MARIO MICHELE – n. REA AN 198389 - e FANTASY WORLD DI SCIBILIA LORIS – n. REA AN 177454 - sono prive della casella di posta elettronica certificata, nonostante il relativo obbligo di legge, da ultimo ribadito e rafforzato dall'art. 37 dal citato D.L. 76/2020;



- VISTO il mancato riscontro alla racc. prot. N. 7263 del 31/1/2022 con la quale TOZZI MARIO MICHELE veniva invitato a presentare l'istanza di cancellazione, notificata il 7/02/2022 alla residenza del titolare reperita all'Anagrafe Tributaria;
- VISTO il mancato riscontro alla raccomandata prot. N. 7262 del 31/01/2022, notificata all'impresa FANTASY WORLD DI SCIBILIA LORIS in data 12/02/2022 presso la sede risultante all'Anagrafe Tributaria;
- VISTO il rifiuto della domanda di modificazione presentata dall'impresa OMOSAYE QUEEN – rea AN 277249 – notificato al domicilio digitale il 14/3/2022 sulla base delle informazioni pervenute dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Fabriano, rifiuto che ha fatto seguito al preavviso di rigetto notificato il 1/3/2022;
- RAMMENTATO a tal proposito che l'art. 8 della legge 241/1990 secondo cui : *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”* e che tale norma è stata già efficacemente applicata da questo Ente in sede di cancellazione massiva delle PEC;
- VALUTATO che la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo camerale on line per 45 giorni consecutivi costituisca valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio, analogamente con quanto previsto dallo stesso D.P.R. per la circostanza di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) *“irreperibilità dell'imprenditore”*, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, coerentemente con gli artt. 8 della L. 241/90 e 32, comma 1, della L. 69/2009;
- RITENUTO comunque di comunicare l'avvio anche alla pec dell'impresa qualora valida ed attiva;

DETERMINA

- 1) di avviare il procedimento avente ad oggetto la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle imprese individuali di cui all'allegato elenco in quanto ricadenti nella previsione di cui al D.P.R. n. 247/2004, art. 2 c. 1 lett. d) ***“perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata”***;
- 2) di dare notizia dell'avvio del procedimento mediante affissione all'albo camerale online per 45 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti del DPR 247/2004 e dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990, nonché alla PEC dell'impresa qualora valida e attiva.



P.O. REGISTRO IMPRESE di ANCONA

Dott.ssa Marina Romagnoli

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

IL CONSERVATORE UNICO REGISTRO IMPRESE

Dott. Fabrizio Schiavoni

[Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005]

N.	Denominazione	Codice Fiscale	N. REA	Cess.attività
1	OMOSAYE QUEEN	MSYQNU97L53Z335A	277249	11/11/2021
2	FANTASY WORLD DI SCIBILIA LORIS	SCBLRS76B17A271A	177454	26/01/2016
3	TOZZI MARIO MICHELE	TZZMMC80M16E885J	193839	21/01/2022